

## **I. Istituzione, costituzione e attività istruttorie della Commissione**

### **1. La legge istitutiva.**

1.1. L'istituzione della Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro trae origine dall'esigenza di fare luce sugli aspetti non ancora chiariti della tragica vicenda, che presenta profili di straordinario rilievo nella storia della nostra Repubblica.

Ancora oggi, infatti, malgrado le numerose inchieste condotte a livello giudiziario e parlamentare, permangono incoerenze e zone d'ombra, che non trovano piena risposta nella versione riferita dai brigatisti che parteciparono alla strage di via Fani e alle successive fasi del sequestro o da altri protagonisti della vicenda.

Il caso Moro continua, peraltro, ad essere tuttora oggetto di indagine da parte della magistratura, a seguito delle periodiche « rivelazioni » contenute in dichiarazioni di persone a vario titolo coinvolte nella vicenda, in pubblicazioni, in notizie di stampa o in scritti anonimi.

Nella stessa opinione pubblica è diffusa la convinzione che le conoscenze sinora acquisite in merito alle responsabilità e alla dinamica dei fatti siano, quanto meno, incomplete e non definitive.

A fronte di tale situazione, la proposta di istituire una Commissione parlamentare di inchiesta ha inteso dare una risposta concreta alla necessità di ricostruire il caso Moro in termini più credibili e riscontrabili.

Dopo alcune iniziali incertezze sulla natura mono o bicamerale della Commissione, la proposta ha avuto un iter parlamentare alquanto spedito, consentendo di giungere nell'arco di poco più di cinque mesi alla definitiva approvazione, con ampia e trasversale maggioranza, della legge 30 maggio 2014, n. 82.

Nel corso dei lavori preparatori, il dibattito parlamentare ha evidenziato sensibilità diverse da parte dei gruppi, soprattutto con riferimento alle concrete finalità ed al ruolo che la Commissione d'inchiesta avrebbe dovuto svolgere.

E non sono mancate neppure voci scettiche o apertamente critiche quanto alla possibilità che l'inchiesta potesse giungere, a distanza di oltre 36 anni dalla strage di via Fani e dall'omicidio di Moro, a concreti risultati.

I distinguo e le critiche manifestate da alcuni gruppi nel corso dei lavori preparatori non hanno, peraltro, inciso negativamente sulla concreta attività della Commissione, che è stata costantemente caratterizzata da un clima di costruttivo confronto e dall'ampia condivisione dell'impostazione metodologica dell'inchiesta da parte di tutte le forze parlamentari.

1.2. Secondo quanto previsto dall'articolo 1 della legge istitutiva, la Commissione ha il compito di accertare:

a) eventuali nuovi elementi che possano integrare le conoscenze acquisite dalle precedenti Commissioni parlamentari di inchiesta sulla strage di via Fani, sul sequestro e sull'assassinio di Aldo Moro;

b) eventuali responsabilità sui fatti di cui alla lettera a) riconducibili ad apparati, strutture e organizzazioni comunque denominati ovvero a persone a essi appartenenti o appartenute.

Per conseguire questo impegnativo risultato, la Commissione ha a disposizione ventiquattro mesi dalla propria costituzione, termine entro il quale è chiamata a presentare al Parlamento una relazione sulle risultanze delle indagini condotte (articolo 2, comma 1).

È, altresì, prevista la presentazione di un documento sull'attività svolta nel primo anno di funzionamento (articolo 2, comma 2); tale adempimento viene assolto dalla Commissione con l'approvazione della presente relazione.

La composizione della Commissione è stata oggetto di particolare attenzione nel corso dei lavori preparatori.

Ai sensi del comma 1 dell'articolo 3, la Commissione si compone di sessanta parlamentari: trenta senatori e trenta deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

La scelta di prevedere un così elevato numero di componenti — senza precedenti, nel nostro ordinamento, per una Commissione d'inchiesta — è stata giustificata con l'esigenza di assicurare la più ampia partecipazione all'inchiesta su una vicenda di rilievo drammaticamente cruciale per la storia del nostro Paese (1).

1.3. La restante disciplina prevista dalla legge n. 82 del 2014 si allinea su quella generalmente prevista per le Commissioni parlamentari d'inchiesta, in ossequio all'articolo 82 della Costituzione.

L'articolo 4 prevede l'applicazione degli articoli 366 (rifiuto di uffici legalmente dovuti) e 372 (falsa testimonianza) del codice penale per le audizioni a testimonianza che si svolgono davanti alla Commissione, ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria.

In tema di segreto, viene estesa alla Commissione la disciplina sul segreto professionale (articolo 200 del codice di procedura penale) e bancario. Per quanto riguarda il segreto di Stato, si prevede l'applicazione della legge 3 agosto 2007, n. 124, che dispone, tra l'altro, l'inopponibilità del segreto di Stato per fatti di terrorismo o eversivi dell'ordine costituzionale.

È esclusa l'opponibilità del segreto d'ufficio (articolo 201 del codice di procedura penale) per i fatti rientranti nei compiti della Commissione. Infine, è fatta salva l'opponibilità del segreto fra difensore e parte processuale, precisando — con il richiamo dell'articolo 203 del codice di procedura penale — che il personale

---

(1) Si vedano le osservazioni formulate al riguardo dal relatore, il senatore Gotor, nella seduta del 15 aprile 2014 della 1<sup>a</sup> Commissione del Senato e dal senatore Bisinella nella seduta antimeridiana del Senato del 28 maggio 2014.

dipendente dai Servizi di sicurezza non è tenuto a rivelare alla Commissione i nomi dei propri informatori.

L'articolo 5 richiama quanto già previsto dall'articolo 82 della Costituzione in merito alla possibilità per la Commissione di procedere alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

Analogamente a quanto previsto dalle leggi istitutive delle altre Commissioni d'inchiesta a partire dal 2006, la disposizione precisa che la Commissione non può adottare provvedimenti con riguardo alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e delle altre forme di comunicazione, né limitazioni della libertà personale, ad eccezione dell'accompagnamento coattivo dei testimoni di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

Con riferimento alla trasmissione di atti e documenti da parte dell'autorità giudiziaria è prevista la possibilità di ottenere tali atti anche in deroga all'obbligo del segreto delle indagini preliminari (articolo 329 del codice di procedura penale).

L'autorità giudiziaria può ritardare la trasmissione di copia degli atti e documenti richiesti soltanto per ragioni di natura istruttoria, emettendo un decreto motivato che ha efficacia per sei mesi e che può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede a trasmettere quanto richiesto.

È inoltre previsto il potere della Commissione di stabilire gli atti e i documenti che non dovranno essere divulgati, fermo restando che la Commissione garantisce la segretezza degli atti acquisiti eventualmente coperti da segreto.

Per quanto riguarda gli atti assoggettati al vincolo del segreto funzionale da parte di altre commissioni di inchiesta, il segreto non può essere opposto alla Commissione. Viene previsto come di consueto il vincolo del segreto per i componenti della Commissione, i funzionari e tutti i soggetti che, per ragioni d'ufficio o di servizio, ne vengono a conoscenza; analogamente è sanzionata la diffusione anche parziale di tali atti e documenti.

La violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

Si demanda, inoltre, ad un regolamento interno l'organizzazione delle attività e il funzionamento della Commissione (articolo 7, comma 1), che può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e delle collaborazioni che ritiene necessarie.

Quanto alla dotazione finanziaria della Commissione, essa è pari a 17.500 euro per gli anni 2014 e 2016 e a 35.000 euro per l'anno 2015. La modestia delle risorse destinate all'inchiesta se, per un verso, si giustifica con l'esigenza di sobrietà imposta dall'attuale situazione della finanza pubblica, dall'altro potrebbe, nel prosieguo dell'attività, rivelarsi incompatibile con la necessità di procedere a talune indagini che richiedono l'impiego di moderne tecnologie e di laboratori specializzati.

Al fine di garantire la più oculata ed efficace gestione delle limitate risorse disponibili, nel primo anno di attività la Commissione ha ritenuto di ricorrere esclusivamente a collaborazioni a titolo gratuito e di affidare a strutture pubbliche l'incarico di svolgere gli accertamenti tecnici ritenuti necessari.

## 2. La costituzione della Commissione e il suo assetto organizzativo.

2.1. La costituzione della Commissione si è perfezionata nell'arco di due sedute: il 2 ottobre 2014 il deputato Giuseppe Fioroni è stato eletto presidente, mentre nella seduta del successivo 8 ottobre l'Ufficio di presidenza si è completato con l'elezione del deputato Gaetano Piepoli e del senatore Lucio Rosario Filippo Tarquinio a vicepresidenti e del senatore Federico Fornaro e del deputato Florian Kronbichler a segretari.

Completata la fase costitutiva, la Commissione ha sollecitamente definito il proprio assetto organizzativo approvando il 15 ottobre 2014 il proprio regolamento interno, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge istitutiva.

2.2. Il regolamento – adottato con votazione dei singoli articoli e approvazione finale – è stato predisposto sul modello degli analoghi organismi parlamentari e definisce le regole di funzionamento della Commissione.

Quanto ai contenuti, i poteri dell'Ufficio di presidenza (articoli 5 e 7), del presidente, dei vicepresidenti e dei segretari (articolo 6), le modalità di convocazione della Commissione (articolo 8) e la disciplina del numero legale (articolo 10) sono stati mutuati dal Regolamento della Camera.

Per lo svolgimento dell'attività istruttoria è stata prevista, tra l'altro, la possibilità di istituire appositi Comitati, aventi oggetto e durata determinati (articolo 14, comma 4).

Avvalendosi di tale facoltà, nella riunione del 21 ottobre l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha istituito un Comitato con il compito di definire proposte di attività istruttorie da sottoporre alla valutazione dello stesso Ufficio di presidenza.

Il regolamento interno prevede, inoltre, la possibilità di svolgimento sia di libere audizioni (articolo 14, comma 1, e articolo 16) sia di esami testimoniali e confronti (articolo 15); precisa che, qualora emergano notizie di reato, ne viene data informazione all'autorità giudiziaria (articolo 18, comma 3); disciplina l'attività dell'archivio (articolo 19) e la possibilità di avvalersi di collaborazioni esterne (articolo 23).

2.3. Con riferimento alle collaborazioni esterne, la legge istitutiva (articolo 7, comma 3) affida al regolamento interno anche il compito di stabilire il numero massimo di collaborazioni di cui la Commissione può avvalersi.

La Commissione non ha, tuttavia, ritenuto possibile – in una prima fase – fissare un simile numero, in considerazione di due principali ragioni.

In primo luogo, il numero di collaborazioni esterne è funzione della consistenza della documentazione da acquisire, della durata dei singoli incarichi, delle competenze professionali che si renderanno necessarie e della natura dell'attività che la Commissione riterrà di svolgere.

Inoltre, la *ratio* della immediata determinazione del numero massimo di consulenti può ritenersi comunque soddisfatta dalla scelta della Commissione di attivare solo collaborazioni a titolo gratuito.

Per tali ragioni, si è preferito rinviare la determinazione del numero dei collaboratori ad una fase successiva dell'attività, allorché vi sarà maggiore chiarezza sulle reali esigenze dell'inchiesta.

Sino alla data di presentazione del presente documento sono stati conferiti 20 incarichi di collaborazione, tutti a titolo gratuito: tre ufficiali di collegamento con le forze di polizia (Laura Tintisona, primo dirigente della Polizia di Stato, Leonardo Pinnelli, colonnello dei Carabinieri, Paolo Occhipinti, colonnello della Guardia di finanza), cinque magistrati (Gianfranco Donadio, Guido Salvini, Antonietta Picardi, Massimiliano Siddi e Antonia Giammaria) e dodici tra esperti in discipline di interesse e ufficiali di polizia giudiziaria (i generali dei Carabinieri in quiescenza Giovanni Bonzano, Pellegrino Costa e Paolo Scriccia; il tenente colonnello dei carabinieri Massimo Giraud; i sottufficiali Marco Mezzetti e Danilo Pinna, entrambi appartenenti all'Arma dei carabinieri; il sostituto commissario della Polizia di Stato Maurizio Sensi; il sovrintendente della Polizia di Stato in quiescenza Pier Salvatore Marratzu; il dottor Angelo Allegrini; il professor Sabino Aldo Giannuli; l'avvocato Nunzio Raimondi).

Tutti i suddetti incarichi sono a tempo parziale, ad eccezione degli incarichi affidati ai tre ufficiali di collegamento e al dottor Donadio, che sono a tempo pieno.

La Commissione ha, altresì, recentemente chiesto di potersi avvalere della collaborazione – sempre a titolo gratuito e a tempo parziale – di un ulteriore magistrato (Paolo D'Ovidio) e del sostituto commissario della Polizia di Stato Cinzia Ferrante; i relativi iter autorizzatori sono in via di perfezionamento.

In esecuzione di quanto disposto dall'articolo 23, comma 2, del Regolamento interno della Commissione, nella riunione del 15 aprile 2015, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha definito con apposita deliberazione i criteri per la corresponsione dei rimborsi spese ai collaboratori della Commissione.

La deliberazione si basa su principi di trasparenza e sobrietà e reca, tra l'altro, la determinazione del limite complessivo annuo di rimborso per ciascun collaboratore (fissato in 1.500 euro per l'anno 2015 e in 1.250 euro per l'anno 2016 per i collaboratori con incarico a tempo parziale e nel doppio per quelli a tempo pieno).

2.4. L'assetto organizzativo della Commissione si è ulteriormente definito con l'approvazione – nella riunione del 14 ottobre 2014 dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi – della deliberazione sul regime di divulgazione degli atti e dei documenti acquisiti o prodotti.

Il testo si compone di tre articoli che, in estrema sintesi, prevedono che: gli atti segreti non possano essere riprodotti e siano consultabili solo dai componenti e dai collaboratori all'interno dell'archivio (articolo 1); gli atti riservati possano essere riprodotti solo a beneficio dei componenti e dei collaboratori della Commissione, previa autorizzazione del presidente (articolo 2); gli atti liberi possano essere riprodotti, previa richiesta scritta (articolo 3).

Al fine di agevolare la consultazione e lo studio della documentazione da parte dei componenti e dei collaboratori della Commis-

sione, sono state successivamente definite le modalità tecniche di accesso ai documenti.

In particolare, come comunicato nella seduta del 18 marzo 2015, gli atti richiesti, se riservati, sono consegnati in formato digitale e vengono numerati, cifrati e protetti da un certificato informatico, in modo da consentire l'identificazione del soggetto al quale essi sono destinati. L'installazione del certificato può avvenire mediante una procedura guidata di semplice esecuzione e richiede una *password* individuale, che viene fornita ai componenti della Commissione e ai collaboratori che richiedano copia di atti riservati.

Ai sensi della citata delibera sul regime di divulgazione degli atti, resta in ogni caso fermo che l'estrazione di copia dei documenti riservati deve essere preventivamente autorizzata dal presidente e che non è consentita la copia di documenti segreti.

Sono, inoltre, allo studio ulteriori procedure informatiche per semplificare le modalità di consegna ai parlamentari della documentazione richiesta, secondo gli indirizzi definiti nel corso della riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 22 settembre 2015.

### **3. Le modalità di svolgimento dell'inchiesta.**

3.1. Come noto, la vicenda del rapimento e dell'omicidio di Aldo Moro è stata oggetto di indagine da parte non solo della magistratura, ma anche di numerose Commissioni parlamentari di inchiesta:

la Commissione parlamentare d'inchiesta sulla strage di via Fani, sul sequestro e l'assassinio di Aldo Moro e sul terrorismo in Italia (di seguito: « prima Commissione Moro »), istituita nella VIII Legislatura con legge 23 novembre 1979, n. 597;

la Commissione parlamentare d'inchiesta sui risultati della lotta al terrorismo e sulle cause che hanno impedito l'individuazione dei responsabili delle stragi, istituita nella IX Legislatura con deliberazioni della Camera dei deputati del 16 e del 23 ottobre 1986;

la Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi (di seguito: « Commissione Stragi »), istituita nella X Legislatura con legge 17 maggio 1988, n. 172, e successivamente ricostituita nella XI Legislatura con legge 23 dicembre 1992, n. 499, prorogata nella XII Legislatura con legge 19 dicembre 1995, n. 538 e ulteriormente prorogata nella XIII Legislatura con legge 20 dicembre 1996, n. 646;

la Commissione parlamentare d'inchiesta sulla loggia massonica P2, istituita nella VIII Legislatura con legge 23 settembre 1981, n. 527, e prorogata nella IX Legislatura con legge 1° ottobre 1983, n. 522;

la Commissione parlamentare d'inchiesta concernente il « dossier Mitrokhin » e l'attività d'*intelligence* italiana, istituita nella XIV Legislatura con legge 7 maggio 2002, n. 90.

3.2. Il complesso di accertamenti ed indagini già svolte dall'autorità giudiziaria e dai citati organismi parlamentari costituisce naturalmente un importante punto di riferimento per l'attività della Commissione, che tuttavia non ritiene di poterne accogliere gli esiti senza preventivamente sottoporli ad un'attenta revisione critica.

L'obiettivo di una simile revisione è duplice.

Essa è diretta, in primo luogo, ad individuare la presenza di possibili piste investigative non adeguatamente valorizzate nelle indagini svolte a suo tempo, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 1 della legge istitutiva.

Inoltre, la Commissione ritiene che una revisione dei risultati delle precedenti inchieste — condotta anche mediante l'impiego di moderne tecnologie e nuove tecniche di indagine, non disponibili in precedenza — possa fornire un prezioso contributo di verità, sgombrando il campo da ricostruzioni che non trovano puntuale riscontro.

Consapevole dell'incontestabile complessità della vicenda del rapimento e dell'omicidio di Aldo Moro, nella conduzione dell'inchiesta parlamentare la Commissione intende, infatti, attenersi scrupolosamente a dati di fatto documentati, senza lasciarsi influenzare da pregiudizi di carattere ideologico o da piste investigative che, per quanto plausibili o suggestive, non siano riscontrabili.

Applicando questa metodologia, già nel primo anno di attività (2) la Commissione ha potuto constatare — come si avrà modo di illustrare oltre più in dettaglio — che alcune circostanze generalmente ritenute accertate come vere sono, in realtà, del tutto prive di fondamento.

3.3. Nello svolgimento della propria attività, la Commissione ha ritenuto di instaurare un rapporto di costante dialogo e collaborazione con l'autorità giudiziaria, con la quale condivide — pur nella distinzione dei ruoli istituzionali — molteplici aree di interesse ai fini dello svolgimento delle rispettive inchieste.

In questo quadro, in diverse occasioni la Commissione — in ossequio al principio costituzionale di leale cooperazione tra poteri dello Stato — ha ritenuto di segnalare tempestivamente a diversi uffici giudiziari, per l'eventuale seguito di competenza, specifiche circostanze emerse nello svolgimento dell'inchiesta parlamentare.

Ciò è avvenuto soprattutto con la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Roma e con la Procura generale presso la Corte d'appello di Roma — ciascuna delle quali è tuttora titolare di indagini concernenti il caso Moro — nonché con la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Reggio Calabria, il cui contributo è estremamente utile in relazione all'area di approfondimenti istruttori relativi all'ipotizzato ruolo svolto nella vicenda dalla criminalità organizzata.

La Commissione ha acquisito, inoltre, da queste stesse Procure e dalle Procure della Repubblica di Firenze, Milano, Napoli, Perugia, Brescia e Monza numerosi elementi informativi utili per lo svolgimento dell'inchiesta parlamentare.

---

(2) Tutti i dati e le informazioni riportate nella presente relazione si riferiscono all'attività svolta sino al 4 novembre 2015.

3.4. Anche nell'esecuzione dei singoli accertamenti, la Commissione non ha inteso limitarsi alla semplice ricognizione delle fonti — note o di nuova individuazione — e alla loro ricomposizione in un quadro il più possibile organico e coerente (3).

L'obiettivo che nella conduzione dell'inchiesta si è, sin dall'inizio, cercato di perseguire è stato, al contrario, l'acquisizione di prove giuridicamente apprezzabili anche in sede giudiziaria.

A tal fine, in sintonia con quanto previsto dalla legge istitutiva, l'acquisizione di sommarie informazioni testimoniali da persone informate sui fatti e lo svolgimento di accertamenti tecnici non ripetibili sono stati posti in essere nel pieno rispetto delle formalità e delle garanzie previste dal codice di procedura penale, al fine di rendere i relativi esiti potenzialmente fruibili anche in sede processuale.

3.5. Le attività istruttorie svolte dalla Commissione possono ricondursi a tre principali tipologie:

- a) acquisizioni documentali;
- b) accertamenti affidati ai collaboratori della Commissione o a strutture di polizia;
- c) libere audizioni.

Di ciascuna tipologia si fornirà, nei paragrafi 4, 5 e 6, una sintetica panoramica, mentre a partire dal paragrafo 7 saranno più analiticamente illustrati alcuni specifici filoni dell'inchiesta, le cui prime evidenze la Commissione intende rassegnare al Parlamento.

#### **4. Le acquisizioni documentali.**

4.1. L'articolo 5 della legge istitutiva attribuisce alla Commissione la facoltà di disporre l'acquisizione di atti e documenti:

- a) relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale (comma 3);

---

(3) Come ha osservato il senatore Corsini nel corso della discussione del disegno di legge istitutivo della Commissione, è « sempre più necessario delineare un quadro nel quale avvicinare le verità storico-politiche alle certezze giudiziarie. [...] non intendiamo proporre una sorta di insussistente storiografia parlamentare né, tanto meno, vogliamo avvalorare l'uso pubblico della storia da parte della politica. Ma resta la necessità di contribuire alla conoscenza di nuove fonti e di nuove testimonianze in vista della possibilità di fornire nuovi elementi di giudizio ». Nella stessa occasione il senatore Gotor, relatore, ha affermato: « Questo disegno di legge non vuole costituire un'azione contro qualcuno, ma rappresenta un dovere politico e civile che avvertiamo nei riguardi della comunità nazionale ». Cfr. resoconto stenografico della seduta del 28 maggio 2014. Anche il deputato Grassi, nella seduta della Camera del 17 marzo 2014, ha rilevato: « Noi abbiamo il dovere di scrivere una pagina di verità e consegnarla a quelli che vengono dopo di noi. Lo dobbiamo fare perché la democrazia non è un punto di arrivo, ma è un punto di partenza. E la democrazia perché sia sempre tale ha necessità di verità, non di bugie anche verità tragiche e amare, perché sul caso Moro le verità sono tragiche ed amare ».



b) relativi a indagini e inchieste parlamentari (comma 3);

c) custoditi, prodotti o comunque acquisiti da organi e uffici della pubblica amministrazione (comma 5).

Sulla documentazione così acquisita, la Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi siano coperti da segreto (comma 4).

La Commissione, avvalendosi dei poteri dell'autorità giudiziaria che le sono attribuiti dall'articolo 82 della Costituzione e confermati dall'articolo 5, comma 1, della legge istitutiva può, infine, disporre l'esibizione e l'acquisizione di documenti formati o custoditi da soggetti privati.

4.2. Avvalendosi della disciplina sopra descritta, nel corso dei suoi primi dodici mesi di attività, la Commissione ha acquisito un'imponente mole di documenti, della consistenza complessiva di circa mezzo milione di pagine.

Tale patrimonio documentale – sulla base di quanto disposto al n. 2) della deliberazione di acquisizione e informatizzazione di atti e documenti approvata dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione del 21 ottobre 2014 – è stato integralmente digitalizzato e indicizzato a cura del personale del Nucleo delle Commissioni parlamentari di inchiesta della Guardia di finanza addetto alla tenuta dell'archivio della Commissione, nonché del personale del medesimo Nucleo addetto all'archivio informatico delle Commissioni parlamentari d'inchiesta.

Considerata la straordinaria rilevanza del lavoro svolto, che rende ricercabile attraverso il semplice uso di chiavi testuali una documentazione vastissima e di grande interesse storico, la Commissione è intenzionata a mettere a disposizione dell'opinione pubblica e degli studiosi – nei modi e nei tempi che saranno successivamente definiti – tutti i documenti acquisiti o formati che non siano sottoposti a vincoli di riservatezza o segretezza.

4.3. Le tipologie di documenti acquisiti sono diverse.

In primo luogo, con la citata deliberazione del 21 ottobre 2014, la Commissione ha acquisito documentazione di interesse custodita presso gli Archivi storici della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Questa prima acquisizione ha interessato, in particolare:

a) l'intera documentazione prodotta o acquisita dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sulla strage di via Fani, sul sequestro e l'assassinio di Aldo Moro e sul terrorismo in Italia, istituita nella VIII Legislatura;

b) la documentazione prodotta o acquisita, con riferimento al rapimento e alla morte di Aldo Moro, dalle seguenti Commissioni parlamentari di inchiesta:

b1) Commissione monocamerale d'inchiesta sui risultati della lotta al terrorismo e sulle cause che hanno impedito l'individuazione dei responsabili delle stragi;

b2) Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi, istituita nella X Legislatura e successivamente ricostituita nella XI Legislatura e prorogata nella XII e nella XIII Legislatura;

b3) Commissione parlamentare d'inchiesta sulla loggia massonica P2, istituita nella VIII Legislatura e prorogata nella IX Legislatura;

b4) Commissione parlamentare d'inchiesta concernente il « dossier Mitrokhin » e l'attività d'intelligence italiana, istituita nella XIV Legislatura.

Tenuto conto dei criteri di classificazione seguiti dalle Commissioni indicate alla lettera b), nel corso dei propri lavori, con distinte deliberazioni, la Commissione ha esteso la richiesta di acquisizione documentale anche ad atti che, sebbene non classificati con diretto riferimento al caso Moro, presentano comunque oggettivo interesse ai fini dell'inchiesta.

Altre deliberazioni di acquisizione hanno interessato Organismi parlamentari attivi, quali il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica e la Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, che hanno trasmesso documentazione sia classificata sia libera.

Infine, nel quadro degli approfondimenti riguardanti i tentativi di trattativa per la liberazione di Aldo Moro e l'ipotizzata intenzione del presidente Giovanni Leone di concedere la grazia alla brigatista Paola Besuschio, sono stati acquisiti, presso l'Archivio storico del Senato, alcuni documenti del « Fondo Leone ».

4.4. Un secondo cospicuo volume di acquisizioni ha riguardato gli atti giudiziari concernenti le indagini svolte con diretto riferimento al sequestro e all'omicidio di Aldo Moro o a vicende connesse o comunque di interesse.

In tale ambito, la Commissione ha deliberato di acquisire, in primo luogo, copia degli atti dei fascicoli penali aperti dalla Procura della Repubblica e dalla Procura generale di Roma in relazione al caso Moro.

Si tratta di un patrimonio documentale particolarmente significativo, la cui materiale acquisizione è tuttora in via di completamento, non è stata sempre agevole e ha richiesto tempi lunghi a causa di una pluralità di circostanze.

Come illustrato, in particolare, dal dottor Franco Ionta nel corso della sua audizione, l'individuazione dei fascicoli di interesse per l'inchiesta parlamentare è resa complessa dai criteri seguiti dalle cancellerie per l'archiviazione degli atti giudiziari, che si basano essenzialmente sul numero di ruolo e sul nominativo del primo indagato e non consente l'immediata identificazione dell'oggetto del singolo fascicolo.

A ciò deve aggiungersi la distribuzione della documentazione in differenti sedi e diversi uffici giudiziari, la carenza di personale, la